# \*\*\*\* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### **COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

Bruxelles, 14.11.1995 COM(95) 546 def. 95/0281 (CNS)

#### Proposta di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che istituisce il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva

(presentata dalla Commissione)



#### RELAZIONE

#### A. INTRODUZIONE

1. Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles nel dicembre 1993, ha adottato il Libro bianco "Crescita, competitività, occupazione" che, al capitolo 5, sottolinea l'importanza economica del settore audiovisivo per lo sviluppo industriale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (COM(93) 70 def. del 5.12.1993)

Il Consiglio europeo di Corfù nel giugno 1994 ha riconosciuto a questo settore una priorità strategica in termini di produzione di contenuti nella prospettiva della Società dell'informazione, sulla base della relazione del "Gruppo Bangemann" intitolata "L'Europa e la Società dell'informazione globale - Raccomandazioni al Consiglio europeo". (CD-84-94-299, 26.5.1994).

La Commissione, a questo riguardo, ha avviato una riflessione sulle necessità e le possibilità di finanziamento dei nuovi servizi attinenti alla società dell'informazione. Essa comunicherà le proprie riflessioni nel Libro verde sui nuovi servizi audiovisivi attualmente in corso di preparazione.

- Nell'aprile 1994, la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle "Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva" nel quale si analizzano le condizioni del rafforzamento della crescita e della competitività del settore, il quale soffre di gravi debolezze strutturali: in particolare la compartimentazione dei mercati, la frammentazione delle imprese e infine la sottocapitalizzazione che ha trascinato l'audiovisivo europeo in una spirale deficitaria rispetto ai suoi concorrenti extracomunitari. (COM (94) 96 def. del 6 4.1994)
- Gli orientamenti del Libro verde hanno formato oggetto di un'ampia consultazione dei professionisti dell'audiovisivo, in particolare nel corso della conferenza europea che nel giugno/luglio 1994 ha riunito più di 400 rappresentanti del settore.

La conferenza ha contribuito a confermare due obiettivi prioritari della politica comunitaria:

- il rafforzamento delle misure di sostegno esistenti, in particolare nel quadro del programma MEDIA;
- la messa a punto di meccanismi complementari vicini al mercato volti a mobilitare nuove risorse per l'industria dei programmi.
- 2. In quanto ai sistemi di sostegno, la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte di decisione per il rinnovo del programma MEDIA volte a rafforzare l'azione di quest'ultimo mediante un aumento degli stanziamenti e la sua concentrazione su un numero limitato di priorità. La prima proposta relativa ai settori dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee è stata adottata dal Consiglio il 10 luglio 1995 (95/0027 (CNS)); la seconda, relativa alla formazione dei professionisti dell'audiovisivo, forma oggetto di una posizione comune (95/0026 (SYN)) e dovrebbe essere adottata entro la fine del 1995.
- A complemento dei sistemi di sostegno nazionali, il programma MEDIA è un incentivo efficace per l'industria comunitaria dei programmi. Tuttavia, bisogna ora ampliarlo con mezzi supplementari che dovrebbero provenire dal mercato stesso. Infatti le misure di promozione d'origine pubblica non bastano più per mobilitare la massa critica degli investimenti necessari allo sviluppo della competitività dell'industria audiovisiva. Per ottenere un vero e proprio salto quantitativo di questi investimenti, in particolare nella prospettiva della Società dell'informazione, bisogna ricorrere a meccanismi di

stimolo finanziario che funzionino secondo la logica del mercato e motivino pertanto un intervento significativo di operatori finanziari del settore privato.

- 3. In questo senso, la Commissione, su invito del Consiglio, ha condotto consultazioni nel settore finanziario in merito al tipo di meccanismo suscettibile di sviluppare nel modo più efficace le attività degli istituti bancari e degli investitori nell'audiovisivo. Le consultazioni si sono concluse con una tavola rotonda sul finanziamento dell'audiovisivo che si è svolta agli inizi di giugno del 1995 a Bruxelles, alla quale hanno partecipato 70 rappresentanti di istituzioni finanziarie della maggior parte dei paesi membri dell'Unione.
- Le conclusioni sono state inserite in uno studio di fattibilità di uno strumento finanziario comunitario, realizzato su iniziativa della Commissione da un gruppo di consulenti indipendenti. Lo studio conferma l'interesse del settore finanziario nei confronti di questo strumento e la disponibilità degli operatori a estendere i loro interventi nell'audiovisivo grazie ai motivi di stimolo che esso potrà loro offrire.
- Il Consiglio Audiovisivo/cultura del 21 giugno 1995 ha invitato la Commissione a redigere una proposta di decisione, e il Consiglio europeo, riunito il 26 e 27 giugno a Cannes, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare la proposta entro la fine dell'anno.

#### B. NATURA DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 1- Le varie consultazioni e analisi hanno dimostrato che considerevoli risorse finanziarie sono potenzialmente disponibili sul mercato per lo sviluppo dell'industria dei programmi audiovisivi che deve far fronte a una domanda in rapido incremento. Tuttavia, questa è spesso considerata dagli operatori finanziari come un'attività a rischi elevati nella quale essi esitano ad impegnarsi su larga scala e regolarmente
- Le loro reticenze potranno essere superate grazie alla messa a disposizione di un meccanismo di divisione dei rischi sotto forma di uno strumento di garanzia specializzato nel settore audiovisivo. Lo strumento che associerà partner finanziari pubblici e privati, permetterà di ridurre i rischi di ciascuno diversificandoli. Esso garantirà una parte degli impegni richiesti agli istituti bancari e finanziari dai professionisti del settore audiovisivo, di cui faciliterà pertanto l'accesso ai crediti e ai prestiti per il finanziamento dei progetti e delle imprese di produzione.

L'industria audiovisiva, soprattutto nel settore cinematografico, si compone in gran parte di piccole e medie imprese che hanno spesso difficoltà a ottenere risorse esterne sul mercato finanziario. Infatti, essendo a debole capitalizzazione e in quanto produttrici di beni immateriali, queste non possono sistematicamente offrire tutte le garanzie richieste dalla banche e dalle società di investimento. Lo strumento di garanzia contribuirà a ridurre le loro difficoltà agendo come un assicuratore. Tramite pagamento di premi offrirà agli intermediari finanziari la garanzia di una parte dei crediti e dei prestiti concessi ai produttori audiovisivi, con l'impegno a sostituirsi eventualmente ai debitori inadempienti.

Attraverso la suddetta divisione dei rischi, lo strumento di garanzia faciliterà in particolare il finanziamento di **portafogli di progetti** che permettono alle imprese di raggiungere una massa critica di produzioni che potrà equilibrare perdite e successi sul mercato. Esso avrà inoltre l'effetto di ridurre i costi, oggi proibitivi per molte imprese, delle **superproduzioni** che, in generale, ottengono i migliori successi commerciali.

- Lo strumento di garanzia avrà un ruolo di catalizzatore perché darà fiducia agli operatori privati creando un ambiente favorevole ai loro interessi, e ciò non soltanto dividendo i rischi finanziari ma offrendo questa divisione a condizioni attraenti. Inoltre, il meccanismo permetterà di moltiplicare l'impatto finanziario del capitale

apportato dai suoi partner pubblici e privati, poiché le risorse liberate grazie al suo intervento rappresenteranno più volte l'importo di questo capitale in termini di volume di produzione e d'investimento nel settore audiovisivo.

- In due paesi membri dell'Unione, e cioè in Francia e in Spagna, l'esperienza dimostra che l'esistenza di questo tipo di strumento di garanzia è un importante fattore di stimolo del settore finanziario ed ha una potente funzione di leva per gli investimenti nell'industria dei programmi. Tuttavia si tratta di Fondi di portata essenzialmente nazionale che servono ben poco a prodotti audiovisivi in grado di attraversare le frontiere.
- 2- Al contrario, un Fondo di garanzia a livello comunitario permetterà di mobilitare risorse su larga scala a favore di opere audiovisive destinate a circolare sul mercato europeo e internazionale. Il suo effetto di leva potrà liberare masse finanziarie considerevoli per l'industria dei programmi.

Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà esso opererà in collegamento con gli strumenti esistenti e collaborerà con altri meccanismi di finanziamento dell'audiovisivo che funzionano sul piano nazionale, per esempio:

- nel settore pubblico, i Fondi di sostegno messi a punto dai paesi membri dell'Unione;
- nel settore privato, i sistemi di assicurazione specializzati nell'audiovisivo che operano con successo in taluni di questi paesi.

### C. OBIETTIVI DEL FONDO EUROPEO DI GARANZIA PER LA PROMOZIONE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA

1- Il Fondo comunitario di garanzia dovrà essere prioritariamente incentrato sulla produzione europea di opere audiovisive cinematografiche e televisive. In questo senso sarà strettamente complementare al programma MEDIA che non prevede aiuti alla produzione propriamente detta.

Intervenendo a favore dei progetti e delle imprese di produzione, il Fondo sarà quindi un elemento di accompagnamento indispensabile a MEDIA. Tuttavia, la sua missione dovrà essere interpretata in senso lato: ne saranno beneficiari non soltanto i produttori europei, ma anche altri operatori europei che intervengono nel finanziamento della produzione audiovisiva, in particolare i distributori e i produttori di programmi che vi contribuiscono sotto forma di investimenti e acquisizioni di diritti o di garanzie di redditi minime accordate ai produttori.

- Fra i progetti di produzione dovrà essere data la priorità a sceneggiati e lungometraggi televisivi e cinematografici (compresi i cartoni animati). Infatti è in questo settore che l'Europa registra il maggior deficit di creazione di programmi originali in grado di raggiungere un vasto pubblico. È pure in questo settore che i costi di produzione sono maggiormente aumentati col conseguente aumento dei rischi per gli investitori.
- 2- Sarà indispensabile che i progetti abbiano un importante potenziale di circolazione europea e internazionale perché i produttori/distributori possano beneficiare dell'intervento del Fondo europeo di garanzia tramite le istituzioni finanziarie. Secondo il principio della sussidiarietà, il Fondo non potrà sostenere le produzioni esclusivamente destinate ai mercati nazionali: il suo mandato consisterà nel promuovere le attività di produzione per un pubblico transnazionale onde permettere all'industria audiovisiva di trarre vantaggio dall'effetto di dimensione del mercato interno dell'Unione, se non addirittura dei mercati extracomunitari.

#### D. MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO

- 1- Il Fondo **opererà secondo le regole del mercato**; garantendo la copertura dei rischi sulla base di riscossione di premi, esso non avrà effetti di distorsione della concorrenza.
- 2- I beneficiari dei suoi interventi saranno le società europee di produzione e le società europee di distribuzione/diffusione, che contribuiscono al finanziamento della produzione.

Tuttavia, il Fondo non opererà in relazione diretta con esse: esso tratterà con gli intermediari finanziari, in particolare le banche e le assicurazioni che gli proporranno la divisione dei rischi connessi con le operazioni finanziarie nell'audiovisivo.

- In ogni caso, il Fondo non potrà acconsentire a coprire più del 50% dell'importo dei crediti e dei prestiti individuali (divisione dei rischi con gli intermediari finanziari). La divisione dei rischi offrirà la garanzia che gli intermediari finanziari presenteranno al Fondo di garanzia solamente progetti di qualità, dotati di un reale potenziale sul mercato audiovisivo e sui quali saranno essi stessi finanziariamente impegnati.
- Le garanzie fornite dal Fondo formeranno oggetto di un contratto con gli intermediari finanziari, nel quale l'importo dei premi sarà fissato in funzione dei tipi dei rischi. I premi saranno calcolati in modo che il Fondo sia autosufficiente dal punto di vista finanziario.
- 3- Gli interventi finanziari del Fondo di garanzia potranno riguardare progetti di produzione individuali e la costituzione di cataloghi di produzione. Essi potranno ugualmente contribuire al rafforzamento strutturale delle imprese di produzione e delle imprese di distribuzione contribuendo al finanziamento della produzione.
- Essi si presenteranno sotto forma di:
  - garanzie di operazioni di credito a breve termine per progetti di produzione;
  - garanzie di operazioni di prestiti a medio e lungo termine per progetti di produzione, per la costituzione di cataloghi di produzione e per il rafforzamento finanziario delle imprese.

Le garanzie potranno coprire prestiti di primo grado e prestiti subordinati (assimilabili ai fondi propri).

- Il Fondo farà prova della prudenza d'uso, in materia di gestione dei rischi. L'effetto di leva aumenterà progressivamente in funzione dell'esperienza acquisita nel settore audiovisivo.

#### E. REALIZZAZIONE DEL FONDO

- 1- Per la realizzazione del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva è opportuno ricorrere ai dispositivi e pratiche già sviluppati a livello comunitario, per quanto riguarda sia i mezzi che l'esperienza.
- Pertanto per ottimizzare l'efficacia delle iniziative comunitarie concentrandole, la Commissione propone che lo strumento si inserisca nelle strutture di gestione del Fondo europeo per gli investimenti/FEI sulla base di un mandato specifico.
- 2- Nel quadro della politica comunitaria a favore della "Crescita, competitività, occupazione", l'istituzione del FEI è stata decisa dal Consiglio europeo tenutosi ad Edimburgo nel dicembre 1992. Il FEI è stato fondato nel 1994 dalla BEI, dalla Comunità europea e da 58 istituzioni finanziarie (oggi 76) e il suo capitale iniziale autorizzato è

- di 2 miliardi di ECU, sottoscritto per il 30% sul bilancio della Comunità, per il 40% dalla BEI e per il 30% dalle altre istituzioni finanziarie. Il capitale permette di coprire operazioni di garanzia che possono andare fino a 16 miliardi di ECU.
- Oggetto del FEI è di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare mediante lo sviluppo delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese. I suoi interventi contribuiscono al buon funzionamento del mercato interno, nonché a intensificare la creazione di posti di lavoro. Il FEI partecipa inoltre ad azioni specifiche di interesse comunitario, in particolare quando si tratta di promuovere l'attuazione di investimenti destinati alla protezione dell'ambiente nelle piccole imprese.
- 3- La proposta di coinvolgimento del Fondo europeo per gli investimenti nella creazione e attuazione del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva è motivata dai motivi seguenti:
  - il FEI opera quale strumento di garanzia di crediti e di prestiti per il finanziamento di progetti;
  - uno dei settori di attività prioritari del FEI è quello delle piccole e medie imprese/PMI; ora, le PMI formano la maggior parte del tessuto industriale dell'audiovisivo europeo;
  - un certo numero di istituzioni finanziarie, membri del FEI, intervengono già nell'audiovisivo; sensibili alle sue necessità, esse si occuperanno indubbiamente in modo particolare di questo settore di attività nel quadro del Fondo;
  - il FEI ha già un'esperienza di gestione delle operazioni di garanzia a livello comunitario e potrà adattarla all'audiovisivo nel quadro di un mandato specifico;
  - il FEI potrà intervenire non soltanto in quanto amministratore del Fondo ma anche quale cogarante di operazioni individuali in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno e compatibile con i suoi criteri di funzionamento;
  - infine, l'articolo 32 dello statuto del FEI autorizza quest'ultimo ad accettare compiti di gestione di risorse speciali che gli venissero affidati da terzi; a norma di questo articolo le autorità del Fondo hanno manifestato la loro disponibilità di massima ad amministrare le risorse messe a disposizione per lo strumento di garanzia comunitaria per l'audiovisivo, restando inteso che il FEI sarà retribuito per questa attività.
- 4- Un accordo di cooperazione fra la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti dovrà precisare le modalità di gestione del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva.

Esso riguarderà in particolare:

- i grandi orientamenti del Fondo e i suoi obiettivi,
- le regole di ammissibilità dei progetti;
- i meccanismi di selezione (restando inteso che le proposte di decisione relative alla concessione delle garanzie individuali saranno elaborate dalle istanze competenti del FEI secondo i criteri di gestione di quest'ultimo);
- le modalità degli interventi finanziari;
- la politica di tarifficazione del Fondo;

- i limiti degli impegni finanziari;
- la retribuzione delle attività del FEI.
- 5- Per rafforzare l'impatto dei suoi interventi, il Fondo dovrà condividere con il FEI i rischi che sottoscriverà concludendo accordi di cogaranzia (eccetto per le operazioni che non risponderanno ai criteri di ammissibilità del FEI).

Potrà pure stipulare accordi di riassicurazione con altri istituti di garanzia e/o assicurazione e cercare altre forme di cooperazione con istituzioni che condividono i suoi obiettivi (in particolare con i Fondi nazionali di sostegno all'audiovisivo).

Infine potrà subappaltare una parte delle sue operazioni ad altri istituti di garanzia o di assicurazione.

6- La dotazione finanziaria affidata al FEI si avvarrà di crediti concessi dalla Commissione e dal settore finanziario pubblico e privato. Tali crediti serviranno da capitale di garanzia e dovranno raggiungere a termine il livello di 200 milioni di ECU. Si propone che l'Unione contribuisca per un valore di 90 milioni di ECU.

In effetti, al fine di assicurare l'efficienza e la credibilità finanziaria del Fondo, si rende necessario un livello minimo di capitalizzazione. La dotazione proposta corrisponde a questa esigenza, tenendo conto che essa verrà completata dagli apporti del settore finanziario.

Tenuto conto delle cogaranzie offerte dal FEI e degli interventi di compagnie di assicurazione, l'importo delle garanzie così generate potrà raggiunger 1 miliardo di ECU a favore della produzione audiovisiva.

7- La Commissione consulterà regolarmente i professionisti del settore audiovisivo a proposito della strategia generale e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e trasmetterà le loro osservazioni al FEI.

#### PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 130;

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 10 a 11 dicembre 1993, ha adottato il Libro bianco sulla "Crescita, competitività, occupazione" come riferimento comune per gli interventi nella Comunità e nei suoi Stati membri; che il Libro bianco auspica un'impostazione industriale dello sviluppo basata sulla competitività globale, garanzia di crescita e di occupazione; e che il Libro bianco, in particolare al capitolo 5-C, sottolinea l'importanza economica del settore audiovisivo;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Corfù il 24 e 25 giugno 1994, ha preso atto della relazione del "Gruppo Bangemann" intitolata "L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazione al Consiglio europeo", che riconosce l'importanza strategica dell'industria dei programmi audiovisivi;

considerando che il Consiglio ha preso atto il 17 giugno 1994 del Libro verde "Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'UE",

considerando che la Commissione ha consultato i rappresentanti del settore interessato sulle scelte proposte nel suddetto Libro verde, in particolare nel corso della "Conferenza europea del settore audiovisivo", che si è svolta a Bruxelles dal 30 giugno al 2 luglio 1994;

considerando che il Consiglio, nel corso della sessione congiunta "Industria/Telecomunicazioni" del 28 settembre 1994, ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione del 19 luglio 1994 intitolata "La via europea verso la società dell'informazione: piano di azione" e ha sottolineato inoltre la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;

considerando che il Consiglio, nel corso della riunione "Cultura - Audiovisivo" del 3 e 4 aprile 1995 a Lussemburgo, ha invitato la Commissione a preparare una proposta relativa alla creazione di uno strumento finanziario complementare al programma MEDIA II, specificando che tale strumento, destinato a promuovere gli investimenti a favore delle produzioni audiovisive europee, deve accompagnare i meccanismi tradizionali di sostegno e conformarsi alla logica del mercato;

<sup>(1)</sup> GU n. ... del ..., pag. ...

<sup>(2)</sup> GU n. ... del ..., pag. ...

<sup>(3)</sup> GU n. ... del ... , pag. ...

considerando che il Consiglio, nel corso della riunione del 10 luglio 1995, ha adottato la prima parte del programma MEDIA II relativa allo sviluppo e alla distribuzione delle opere audiovisive europee, e che la seconda parte, relativa alla formazione degli operatori del settore audiovisivo, è stata adottata dal Consiglio nella riunione del 20 novembre;

considerando che il Consiglio, nel corso della riunione del 21 giugno 1995 svoltasi a Lussemburgo, ha preso atto dei risultati dei lavori preparatori sul nuovo strumento finanziario;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Cannes il 26 e 27 giugno 1995, ha preso atto dell'intendimento della Commissione di presentare al Consiglio entro la fine dell'anno una proposta di decisione sull'istituzione di uno strumento finanziario di garanzia per la produzione audiovisiva europea, nel rispetto delle prospettive finanziarie;

considerando che la Commissione ha organizzato, nella scia della Conferenza europea del settore audiovisivo, una vasta consultazione dei rappresentanti del settore audiovisivo e finanziario, in particolare nel corso di una tavola rotonda organizzata nel giugno 1995 sul finanziamento del settore audiovisivo; e che queste consultazioni hanno confermato la necessità di uno strumento finanziario diretto a ridurre i rischi connessi al finanziamento di opere europee aventi carattere di finzione drammatica;

considerando che la riduzione dei rischi è indispensabile al fine di permettere l'accesso delle società europee di produzione e di distribuzione agli stanziamenti e ai prestiti di cui hanno bisogno per il finanziamento dei progetti di produzione e lo sviluppo delle imprese, e che sono necessari strumenti supplementari, prioritariamente, per il finanziamento di produzioni destinate al mercato europeo e internazionale nonché per lo sviluppo di società in grado di produrre o contribuire alla produzione di opere destinate a questi mercati;

considerando che l'analisi dei meccanismi di finanziamento esistenti per l'industria dei programmi audiovisivi ha chiaramente dimostrato che uno strumento di garanzia comunitaria che copra una parte dei rischi associati ai prestiti costituirà la risposta più adeguata alla necessità di mobilitare risorse supplementari; e che l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia diretto a ridurre i rischi connessi al finanziamento della produzione di sceneggiati e lungometraggi promuoverà e sosterrà lo sviluppo dell'industria europea dei programmi;

considerando che l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva produrrà un notevole effetto di promozione in quanto il volume di finanziamento reso disponibile supererà ampiamente il capitale del Fondo, e che gli interventi del Fondo copriranno le operazioni di prestito;

considerando che il Fondo effettuerà le proprie operazioni in maniera tale che siano nel contempo complementari e compatibili con le regole e i principi del mercato e che non creerà alcuna distorsione di concorrenza nel settore audiovisivo, ai sensi dell'articolo 130 paragrafo 3 del trattato; e che esso promuoverà ed agevolerà il finanziamento di opere audiovisive aventi carattere di finzione drammatica senza fornirne direttamente il finanziamento;

considerando che la partecipazione del Fondo nelle singole operazioni finanziarie avverrà sempre in collaborazione con altri operatori finanziari, sia privati che pubblici (banche, assicurazioni, istituti finanziari o altri) con interessi nel settore audiovisivo; e che il Fondo dovrà evitare di riprodurre o di sostituirsi alle attività delle istituzioni o degli organismi esistenti;

considerando che un certo numero di istituti pubblici o privati, finanziari o di altro tipo, che condividono gli obiettivi e gli interessi della Comunità per quanto riguarda il finanziamento delle produzioni audiovisive europee; e che il Fondo europeo di garanzia dovrà sviluppare compartecipazioni o altre forme di cooperazione con queste istituzioni al fine di accrescere l'impatto dell'azione del Fondo;

considerando che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato costituito nel giugno 1994 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari, promuovendo gli investimenti nelle reti transeuropee e nelle piccole e medie imprese, in particolare attraverso la concessione di garanzie di prestito e che la Comunità è divenuta un membro del Fondo in base alla decisione 94/375/CE del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 32 dello statuto del FEI stabilisce che il Fondo può accettare il compito di amministrare delle risorse speciali ad esso affidate da terzi, e che il FEI ha manifestato la propria disponibilità ad amministrare un fondo di garanzia rivolto specificamente al settore audiovisivo,

considerando che gli interventi del Fondo concorrono al raggiungimento degli stessi obiettivi di altri programmi comunitari, in particolare del programma MEDIA II;

considerando che lo sviluppo di un mercato europeo nel settore audiovisivo richiede lo sviluppo di opere europee, vale a dire opere originarie degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che, in applicazione dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato,

considerando che, fatti salvi gli accordi e le convenzioni stipulati dalla Comunità, le imprese beneficiarie del Fondo devono essere e continuare a essere di proprietà, o direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di residenti di Stati membri;

considerando che è opportuno che il Fondo sia aperto alla cooperazione con i paesi terzi aventi concluso accordi che comportano clausole inerenti al settore audiovisivo e che le modalità di tale cooperazione siano fissate a tempo debito dalle parti interessate;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità europea deve sostenere e integrare quella condotta dalle autorità negli Stati membri;

considerando che il contributo comunitario dovrà assicurare l'affidabilità finanziaria del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva e che tali dotazioni dovranno tenere conto anche delle prospettive finanziarie e dei limiti delle disponibilità di bilancio annuali;

considerando che il conto di gestione e il bilancio finanziario del Fondo devono essere allegati al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità; e considerando che i conti del Fondo saranno esaminati dalla Commissione e dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 188 G del Trattato nonché le disposizioni del Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal Regolamento CE/Euratom/CECA 2335/95<sup>(7)</sup>;

#### **DECIDE**:

### Articolo 1 Istituzione del Fondo

È istituito il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva, in appresso denominato "il Fondo".

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> GU n. L 173 del 7.7.1994, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 240 del 7.10.1995, pag. 12.

### Articolo 2 Obiettivi

- Il Fondo ha lo scopo di agevolare il finanziamento della produzione di opere europee aventicarattere di finzione drammatica concedendo la propria garanzia in tutte le forme consentite dalla legge.
- 2. L'attività del Fondo persegue i seguenti obiettivi:
  - lo sviluppo della produzione di opere aventi carattere di finzione drammatica, sia per il cinema che per la televisione, destinati ai mercati europeo e internazionale;
  - lo sviluppo delle società europee che producono tali opere, nonché quello delle società europee di distribuzione che contribuiscono al finanziamento della loro produzione; queste società devono essere e continuare ad essere di proprietà, direttamente o attraverso partecipazioni di maggioranza, di Stati membri e/o di cittadini di Stati membri.
- 3. Il Fondo è aperto alla cooperazione con i paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi contenenti clausole relative al settore audiovisivo.

### Articolo 3 Strumenti di intervento

- 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo fornisce garanzie a copertura delle operazioni di credito a breve termine, nonché dei prestiti a medio e lungo termine. Sono ammissibili sia i prestiti di primo grado che i prestiti subordinati.
- 2. Il settore di intervento del Fondo comprende inoltre qualsiasi altra operazione attinente alle sue finalità e in grado di contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Ogni qualvolta ciò appaia opportuno, è possibile:
  - proporre ad altri istituti di garanzia, in particolare al FEI, di garantire congiuntamente operazioni individuali e portafogli di progetti;
  - concludere accordi di riassicurazione con altri istituti di garanzia e/o di assicurazione, in particolare con il FEI, al fine di ridurre e diversificare la esposizione del Fondo ai rischi:
  - subcontrattare una parte delle sue operazioni con altri istituti di garanzia o di assicurazione e pagare le spese e i premi relativi;
  - istituire altre forme di cooperazione e di ripartizione dei rischi con istituti finanziari.
- 3. Possono essere conclusi accordi di compartecipazione e altre forme di cooperazione con istituzioni che condividono gli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### Articolo 4 Principi operativi generali

- 1. Al fine di accrescere l'effetto globale degli interventi del Fondo, nei limiti del possibile i rischi garantiti vengono ripartiti con il FEI, fatta eccezione per quelle operazioni che non rispondono ai criteri del FEI.
- 2. Di norma, le garanzie concesse dal Fondo non possono superare il cinquanta per cento dei singoli prestiti e crediti. In caso di garanzia congiunta con il FEI, l'esposizione del Fondo viene ridotta nella dovuta proporzione.

3. Vengono fissati dei massimali tassativi per l'esposizione del Fondo nelle singole operazioni.

### Articolo 5 Capitale ed entrate

- 1. La Comunità contribuisce al capitale del Fondo, nella misura della disponibilità di stanziamenti in bilancio. Un conto speciale, aperto presso il Fondo, accoglierà i suoi contributi, nonché quelli provenienti da terzi.
- 2. Gli interessi prodotti dal conto speciale che accoglie i versamenti al capitale, le entrate provenienti da premi, onorari e commissioni, nonché qualsiasi altro tipo di entrate, vengono aggiunti al capitale stesso.
- 3. Il livello dei premi e delle commissioni fatturati ai beneficiari delle garanzie è fissato in modo che le entrate possano coprire le uscite.

#### Articolo 6 Mandato

- La gestione del Fondo è affidata al FEI. Le sue modalità sono definite in un accordo di cooperazione da concludere tra la Commissione e il FEI, le cui condizioni verranno approvate con la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2.
- 2. Il FEI svolge questa funzione con la stessa diligenza usata per le operazioni concernenti le sue risorse proprie. Le singole operazioni di garanzia vengono approvate con le procedure previste per le operazioni proprie del FEI.
- 3. Il FEI stipula con i terzi e per conto del Fondo, i contratti necessari alla gestione di cui al paragrafo 1.
- 4. L'accordo di cooperazione riguarda in particolare:
  - i grandi orientamenti del Fondo e i suoi obiettivi;
  - le norme di ammissibilità concernenti i singoli progetti;
  - le disposizioni finanziarie e operative previste per gli interventi del Fondo;
  - la politica di formazione delle tariffe del Fondo in funzione del rischio che presentano i singoli progetti:
  - il massimale degli impegni e i limiti prudenziali;
  - la valutazione periodica delle dimensioni del Fondo;
  - il compenso del FEI per l'amministrazione del Fondo;
  - le modalità relative alla revisione periodica dell'accordo.
- Il FEI sottopone, per parere, tutte le proposte di concessione di garanzia alla Commissione. Se la Commissione comunica il proprio accordo al Fei, quest'ultimo può concedere la garanzia.

#### Articolo 7 Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un Comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale, inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### Articolo 8 Valutazione

Dopo un periodo di tre anni di funzionamento del Fondo, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione indipendente sui risultati ottenuti, accompagnata, se del caso, da proposte adeguate.

#### Articolo 9 Relazioni finanziarie

Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di vigilanza del FEI una relazione preparata dal Comitato finanziario di quest'ultimo. Essa comprende in particolare i conti del Fondo chiusi alla fine dell'esercizio precedente e l'elenco delle diverse operazioni realizzate dal Fondo. La Commissione trasmette la relazione approvata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

#### Scheda finanziaria

#### 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva

#### 2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

Sezione III (Commissione), parte B (stanziamenti operativi)

B 3-2015

#### 3. BASE GIURIDICA

Da creare con la decisione proposta, sulla base dell'articolo 130 del Trattato CE.

#### 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

#### 4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'azione risponde alla volontà del Consiglio europeo e della Commissione di sostenere il rafforzamento dell'industria audiovisiva europea. Oltre alle azioni condotte nel quadro del programma MEDIA II (essenzialmente rivolte alla formazione, allo sviluppo di progetti e alla distribuzione), è emersa la necessità di sviluppare uno strumento destinato a facilitare l'accesso delle società di produzione al finanziamento bancario.

4.2 Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo.

Il graduale aumento di importanza del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva consentirà di scaglionare le dotazioni comunitarie nel capitale del Fondo su almeno quattro anni (1997-2000). Una volta raggiunta la dimensione programmata, il Fondo funzionerà in maniera autosufficiente. Inoltre, il capitale del Fondo sarà aperto a contributi non comunitari (operatori pubblici e privati interessati allo sviluppo del settore) secondo modalità che verranno definite dalle parti interessate.

#### 5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA

- 5.1 SNO
- 5.2 SD
- 5.3 Tipo di entrate previste: nulla

#### 6. TIPO DELLA SPESA/ENTRATA

- Il contributo della Comunità rivestirà la forma di una dotazione comunitaria al capitale del Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva, strumento senza personalità giuridica che verrà amministrato su mandato dal Fondo europeo per gli investimenti.
- L'azione non genererà alcuna entrata per il bilancio comunitario in quanto i premi riscossi e i prodotti finanziari (investimento del capitale) andranno ad aggiungersi al capitale del Fondo.

#### 7. INCIDENZA FINANZIARIA

- 7.1 Modo di calcolo del costo dell'azione per (collegamento fra i costi individuali e il costo totale)
- La presente proposta di creazione di un Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva si inserisce nel quadro della programmazione finanziaria per il settore audiovisivo (MEDIA II), per la quale la Commissione ha proposto una dotazione globale di 400 milioni di ECU (periodo 1996-2000). La dotazione proposta per il capitale del Fondo di garanzia verrebbe dedotta dalla suddetta programmazione. La Commissione ritiene inoltre che, al fine di assicurare l'efficienza economica e la credibilità finanziaria del Fondo, si renda necessaria una dimensione minima in termini di capitale. La dotazione proposta (90 milioni di ECU per il periodo 1996-2000) corrisponde a questa esigenza.
- Il contributo comunitario di 90 milioni di ECU verrà suddiviso in almeno quattro versamenti annuali, conformemente al seguente scadenzario. Questi versamenti verranno effettuati presso il FEI che assicurerà la gestione del Fondo.

#### 7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

SI in milioni di ECU

	Bilancio 1996	1997	1998	1999	2000	TOTALE				
Dotazione in capitale	p.m.	10	25	25	30	90				

#### 7.3 Scadenzario

SI in milioni di ECU

	Bilancio 1996	1997	1998	1999	2000	TOTALE
Impegni	p.m.	10	25	25	30	90
Pagamenti	p.m.	10	25	25	30	90

### 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLA LORO ATTUAZIONE)

L'amministrazione delle garanzie, il controllo e la valutazione del meccanismo saranno effettuati dal FEI. Quest'ultimo dispone dell'esperienza per questo tipo di operazioni. Il FEI in particolare sarà incaricato dell'istruzione del fascicolo, di vigilare sul rispetto dei criteri di ammissibilità e sulla solidità finanziaria dell'operazione. In caso di sinistro, esso procederà inoltre a tutte le verifiche necessarie. L'eventuale accertamento di frode o di dichiarazione inesatta, costituirà causa di annullamento del contratto.

L'accordo di cooperazione che verrà concluso fra la Comunità e îl FEI indicherà le modalità del controllo e prevederà in particolare le informazioni che dovranno essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

Questa attività su mandato del FEI verrà inoltre sottoposta agli stessi controlli interni ed esterni previsti per le sue attività.

Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno verrà presentata, per approvazione, una relazione del Fondo, preparata dal Comitato finanziario del FEI, al Consiglio di vigilanza di quest'ultimo. La suddetta relazione comprenderà in particolare i conti del Fondo chiusi alla fine dell'esercizio precedente e certificati da revisori esterni e l'elenco delle diverse operazioni realizzate dal Fondo. La Commissione trasmetterà la relazione approvata al Parlamento e al Consiglio.

#### 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

- 9.1 Obiettivi specifici quantificabili, soggetti interessati
- Obiettivo specifico: esso consiste nel facilitare l'accesso delle società di produzione al finanziamento bancario. Queste società incontrano solitamente delle difficoltà nell'accedere a fonti esterne di finanziamento, in particolare per completare il piano di finanziamento dei loro film. In effetti, questa industria, a modesta capitalizzazione e, inoltre, generatrice di beni immateriali, di solito non è in grado di offrire le garanzie richieste dagli intermediari finanziari.
  - Il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva, che potrà accettare di coprire fino al 50% dell'importo dei prestiti e dei crediti individuali (suddivisione dei rischi a pari condizioni con gli altri intermediari finanziari) consentirà di appianare le difficoltà incontrate dagli operatori del settore. Verrà inoltre chiesto al FEI di condividere i rischi connessi a ogni progetto, nella misura in cui tali progetti siano compatibili con i suoi criteri.
- Soggetti interessati: le società di produzione europee, nonché le società di distribuzione (per quanto riguarda le loro attività di sostegno diretto alla produzione, come ad esempio i minimi garantiti concessi ai produttori) saranno i beneficiari diretti dell'attività del Fondo. Inoltre, la garanzia sarà oggetto sistematicamente di un contratto di garanzia e di ripartizione dei rischi fra l'intermediario finanziario e il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva.

#### 9.2 Giustificazione dell'azione

- La Comunità intende contribuire con la sua azione al rafforzamento dell'industria audiovisiva europea. Tale volontà fa seguito alle riflessioni condotte nel quadro del Libro bianco "Crescita, competitività, occupazione", della relazione del "Gruppo Bangemann" e del Libro verde "Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva".
  - Il Consiglio aveva pertanto invitato la Commissione nella riunione del 3 e 4 aprile a "preparare una proposta di creazione di uno strumento finanziario in grado di integrare il programma MEDIA II e destinato a promuovere gli investimenti a favore della produzione cinematografica e televisiva in Europa". In effetti, i due programmi MEDIA successivi non comportavano una parte destinata alle società di produzione. È pertanto emerso che l'accesso delle società di produzione al finanziamento bancario incontrava numerosi ostacoli ai quali i meccanismi nazionali rispondevano solo in parte. L'intervento comunitario appare quindi tanto più giustificato in quanto la definizione dei criteri di selezione del Fondo consentirà di favorire il finanziamento delle opere a forte potenziale di circolazione (europea e internazionale).
- Il meccanismo adottato presenta il vantaggio di non comportare distorsioni di concorrenza in quanto funzionerà in armonia con le regole del mercato (riduzione dei rischi e pagamento di premi). Inoltre, una volta costituito il capitale del Fondo, il suo funzionamento non richiederà il frequente intervento del bilancio delle Comunità. Oltre a ciò, la suddivisione dei rischi con

gli istituti finanziari consente di snellire considerevolmente la procedura di istruzione dei fascicoli e assicurarsi che gli istituti finanziari presentino al Fondo fascicoli commercialmente solidi. Infine, il meccanismo in questione consente di trarre pienamente profitto dall'esistenza e dall'esperienza del Fondo europeo di investimento.

- Il meccanismo proposto consente di incrementare considerevolmente l'impatto finanziario del contributo comunitario in quanto le risorse alle quali le società di produzione avranno accesso, grazie alla garanzia del Fondo, rappresenteranno diverse volte il capitale del Fondo (costituito inizialmente da versamenti comunitari).
- Il principale fattore di incertezza che può incidere sui risultati specifici dell'azione è costituito dal livello dei premi (funzione del livello del rischio) che verranno chiesti dal Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva. Il Fondo sarà quindi autorizzato a modulare il livello di questi premi, senza perdere di vista la sua strategia di autosufficienza.

#### 9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Dopo tre anni di funzionamento del Fondo e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione indipendente sui risultati ottenuti accompagnata, se del caso, da proposte adeguate.

L'efficacia dell'azione sarà valutata sulla base di un insieme di indicatori, quali:

- i conti dei risultati del Fondo e la sua situazione finanziaria in generale

- il numero di produzioni realizzate con il contributo del Fondo, distinguendo gli aiuti alle società di produzione e gli aiuti alle società di distribuzione che contribuiscono al finanziamento della produzione

il numero di società di produzione, di distribuzione e di istituti finanziari che hanno fatto

ricorso a questo strumento.

- il numero e il volume di investimenti generati nonché la loro ripartizione fra opere cinematografiche e televisive

- l'impatto dell'azione del Fondo sul complesso della produzione europea (con in particolare la quota della produzione europea che ha ottenuto un contributo del Fondo).

- ecc.

#### 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

L'azione proposta non comporta un aumento dell'organico della Commissione né delle spese amministrative. Il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva in effetti sarà realizzato dal Fondo europeo per gli investimenti che riscuoterà, a titolo di compenso, una commissione sul totale delle garanzie concesse, definita nell'accordo di cooperazione.



COM(95) 546 def.

## **DOCUMENTI**

IT

16 10

N. di catalogo: CB-CO-95-604-IT-C

ISBN 92-77-96227-5